



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 23/09/2025



FATTO

1. Con ricorso del giorno 7.5.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- aveva avuto in essere un rapporto di finanziamento con l'intermediario, poi estinto il 31.5.2024;
- successivamente, avendo richiesto a terzi un'apertura di credito, questa gli veniva negata in quanto segnalato in CRIF;
- aveva regolarmente pagato le rate dovute, e non aveva ricevuto alcun preavviso.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- il ricorrente non allega alcuna prova documentale, non consentendo di ricostruire la fattispecie;
- comunque, esso intermediario aveva inviato regolare preavviso di segnalazione, a fronte di ritardi nei pagamenti.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

"...si richiede in via preliminare l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione/segnalazione...nel merito la cancellazione immediata della segnalazione/iscrizione ed in via subordinata la liquidazione equitativa del danno subito..."

Parte resistente:

"si insiste pertanto affinché il ricorso venga respinto".

DIRITTO

Come peraltro rilevato dall'intermediario, il ricorrente non ha prodotto la segnalazione che sarebbe stata iscritta.



Ciò non consente la decisione del merito della presente controversia, atteso che vi è divergenza nella ricostruzione dei fatti, segnatamente in ordine sia all'importo delle rate, che alla data dei ritardi nei pagamenti.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la domanda va rigettata; in casi analoghi, infatti, questo Collegio, pur in presenza di un dato incontestato (l'esistenza di una segnalazione) ha ritenuto che l'impossibilità di conoscerne dati essenziali (quali la decorrenza) dovuta a carenza probatoria del ricorrente, non possa che portare al non accoglimento del ricorso (Coll. Bologna, dec. 4096/2024; Coll. Bologna, dec. 10824/2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI